Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 11 luglio 1924** — **Numero 162**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato a pag. 2438 del n. 152 della *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno u. s., laddove nell'intestazione è detto « Convenzioni stipulate a Roma il 12 giugno 1922 fra l'Italia e l'Austria » si legga « stipulate a Roma il 6 aprile 1922 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1074.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1068.

Applicazione della imposta camerale principale nel distretto della Camera di commercio di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 407, che autorizza la Camera di commercio e industria di Ferrara ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale del proprio distretto, ed approva il regolamento per la riscossione della imposta medesima;

Viste le deliberazioni della Camera predetta in data 17 marzo 1922, 21 dicembre 1923 e 9 maggio 1924;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ferrara è autorizzata ad applicare la sua imposta principale col mezzo dell'aliquota unica percentuale massima di L. 1 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto e con esenzione dei redditi netti accertati che non raggiungono le L. 500 annue.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvata la misura dell'aliquota annua dell'imposta in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

La imposta anzidetta sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Il R. decreto 18 marzo 1915, n. 407, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 56. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e riscossione della imposta camerale nel distretto della Camera di commercio e industria di Ferrara.

Accertamento dei redditi tassabili.

Art. 1.

La Camera di commercio e industria della provincia di Ferrara applica una imposta sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale ed industriale esercitata nel proprio distretto in conformità del Regio decreto annesso.

Art. 2.

Chiunque eserciti industria o commercio nella provincia di Ferrara deve corrispondere alla Camera l'imposta dovuta in relazione al reddito prodotto nella Provincia stessa sia nel caso che vi abbia la sede principale degli affari o il domicilio, sia che vi abbia soltanto agenzie, succursali o uffici di rappresentanze.

Art. 3.

Entro il 15 febbraio di ogni anno gli agenti delle imposte della circoscrizione compileranno, distinti per ciascun Comune, gli elenchi dei contribuenti l'imposta di ricchezza mobile per i redditi netti ordinari e straordinari di natura commerciale inscritti nella categoria *B*, e nel gruppo XXVI della categoria *C* risultanti dai ruoli principali e suppletivi e li trasmetteranno alla Camera debitamente autenticati colla propria firma.

Art. 4.

Tali elenchi dovranno indicare:
a) il numero d'ordine;
b) l'articolo di riferimento al ruolo di ricchezza mobile;
c) cognome e nome dei commercianti e la denominazione della ditta o società;
d) la natura dell'esercizio;
e) il reddito netto accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile;
f) le eventuali osservazioni.

Art. 5.

Le ditte con sede nel distretto di Ferrara e con esercizi altrove sono tenute a denunciare entro il 15 febbraio di ogni anno alla segreteria della Camera il reddito netto imputabile alla sede e ai singoli esercizi, ferma restando alla Camera qualsiasi facoltà di indagine sulla attendibilità delle denuncie e le rettifiche del caso.

Analogo obbligo spetta alle ditte sia nazionali che estere aventi esercizi, agenzie, succursali uffici, ecc., in provincia di Ferrara e la sede principale altrove.

Trascorso il suddetto termine, la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati notificandolo alle ditte interessate.

Art. 6.

Qualora il reddito a carico di ditte che hanno esercizi nei distretti di più Camere risulti accertato complessivamente la suddivisione sarà fatta in conformità al disposto dell'art. 46 della legge sulle Camere di commercio.

Per tale accertamento la Camera avrà diritto di farsi comunicare tutte le notizie occorrenti dagli agenti delle imposte anche di altre circoscrizioni e dalle consorelle interessate.

Formazione della matricola.

Art. 7.

Ricevuti gli elenchi di cui all'art. 4 e definiti i redditi dei contribuenti di cui all'art. 6 la Camera entro il 28 febbraio forma la matricola della imposta nella quale dovrà essere indicato il cognome e nome o ditta tassata, la natura e il luogo dell'esercizio e il reddito netto accertato.

Detta matricola dovrà rimanere pubblicata per un periodo di almeno 10 giorni nell'albo camerale per i contribuenti di Ferrara e negli uffici comunali della provincia per i contribuenti degli altri Comuni.

Art. 8.

Le nuove iscrizioni o le variazioni in aumento in confronto all'anno precedente sono trasmesse ai singoli Comuni entro il 15 marzo per la notificazione agli interessati col tramite del messo comunale.

Art. 9.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle matricole o dalla notificazione individuale gli interessati possono ricorrere alla Camera di commercio.

Il ricorso è ammissibile soltanto per coloro che non figurano nel ruolo di ricchezza mobile e per eventuali riparti d'ufficio.

Art. 10.

Trascorso il termine per la pubblicazione i ruoli saranno dai sindaci restituiti alla Camera unitamente ai ricorsi pervenuti sui quali dovrà constare la precisa data di presentazione.

Art. 11.

Sui reclami presentati si pronuncia entro un mese la Camera di commercio e l'esito dovrà essere notificato agli interessati.

Contro la decisione della Camera è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 12.

Le partite definitive si iscrivono nel ruolo principale di riscossione; quelle contestate faranno parte di un ruolo suppletivo da formarsi e riscuotersi nel secondo semestre dell'anno dopo che le agen-

zie delle imposte avranno fornito analogamente a quanto dispone l'art. 3 gli elenchi riguardanti i propri ruoli suppletivi ai quali si applicano le disposizioni del ruolo principale calcolandosi i termini per analogia.

Formazione dei ruoli.

Art. 13.

Entro il mese di marzo, in base alla matricola, saranno compilati i ruoli delle partite non contestate e definite colla indicazione della imposta dovuta da ciascun contribuente in conformità all'aliquota fissata per ogni cento lire di reddito netto col relativo aggio esattoriale che sta a carico del contribuente stesso.

Contro le risultanze del ruolo è ammesso il ricorso nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione solo per l'iscrizione di partite contestate e non definite o per errore materiale.

La produzione del reclamo non sospende la riscossione della imposta che, nel caso di esito favorevole, sarà rimborsata.

Art. 14.

Gli esercenti industria e commercio che non figurano nei ruoli di ricchezza mobile delle agenzie delle imposte, saranno tassati in base ai redditi accertati dalla Camera di commercio.

Art. 15.

L'aliquota della imposta si determina tenendo a base i redditi complessivi dei contribuenti l'imposta di ricchezza mobile per le categorie *B* e *C* accertati per l'esercizio in corso ed il complesso delle spese stanziate nel preventivo con facoltà di aggiungere il 10 per cento onde sopperire alle eventuali riduzioni e cancellazioni.

L'aliquota non potrà superare il limite massimo del decreto e dovrà essere annualmente approvata dal Ministero col bilancio di previsione.

Art. 16.

Per tutto quanto concerne l'esecutorietà e la pubblicazione del ruolo valgono le norme stabilite dalla legge organica sulle Camere di commercio e relativo regolamento.

Art. 17.

La pubblicazione dei ruoli sarà fatta mediante affissione all'albo camerale e all'albo pretorio dei Comuni della Provincia, di un manifesto col quale sarà notificato agli interessati che negli uffici della Camera o presso i rispettivi Comuni trovansi depositate per otto giorni consecutivi i ruoli medesimi.

Approvazione dei ruoli.

Art. 18.

Entro il 15 aprile la Camera sanzionerà con apposita deliberazione i ruoli e li trasmetterà al Prefetto della Provincia per il relativo visto di esecutorietà.

Art. 19.

I ruoli, resi esecutivi, verranno trasmessi agli esattori comunali che ne daranno immediatamente ricevuta per iscritto.

Riscossione dell'imposta.

Art. 20.

Il servizio di riscossione dell'imposta camerale è affidato agli esattori comunali colle stesse condizioni, norme e privilegi coi quali è disciplinata la percezione delle imposte erariali e con il medesimo aggio.

Art. 21.

L'esazione dell'imposta dovrà essere fatta in due rate, in coincidenza con quelle delle imposte dello Stato, le cui epoche di scadenza saranno determinate di anno in anno dalla Camera in sede di approvazione dei ruoli stessi.

Art. 22.

Gli esattori rispondono del non riscosso per riscosso e dovranno versare entro dieci giorni da quello fissato per la scadenza del pagamento dell'imposta l'ammontare della rata al ricevitore provinciale il quale alla sua volta dovrà versarlo entro cinque giorni al cassiere della Camera.

In caso di ritardo dei suddetti versamenti sarà applicata la multa del 4 per cento sulle somme versate in tempo debito.

Art. 23.

Per ottenere il rimborso delle quote riconosciute inesigibili, gli esattori dovranno presentare domanda alla Camera nel termine di quattro mesi dalla scadenza della rata d'imposta corredata del verbale negativo di carenza.

Art. 24.

A richiesta della Camera gli esattori saranno tenuti a restituire all'ufficio di segreteria i ruoli ricevuti per la riscossione; salvo il loro diritto di tenerne un estratto per le partite rimaste da riscuotere.

Art. 25.

La cessazione dei redditi avvenuta durante l'anno dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione regolarmente riconosciuta dalla Camera.

La cessazione deve essere denunciata nell'anno in cui avviene; se presentata tardivamente lo sgravio resta limitato all'anno nel quale avviene la denuncia.

Art. 26.

Per ottener il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, il contribuente dovrà presentare alla segreteria della Camera insieme con la bolletta di pagamento, il documento col quale l'agenzia ordina il rimborso dell'imposta erariale, completato a tergo da una dichiarazione dell'agenzia stessa indicante il cespite cui si riferisce il rimborso e la decorrenza dello sgravio.

Per gli analoghi rimborsi di imposte che non hanno riferimento ai ruoli di ricchezza mobile, il contribuente potrà presentare un certificato dell'autorità comunale o valersi di qualsiasi altra prova.

Art. 27.

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, valgono le leggi, i regolamenti e le disposizioni Ministeriali vigenti per l'applicazione e riscossione delle imposte dirette dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Numero di pubblicazione **1075.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1080.**

Approvazione della convenzione 9 giugno 1924 per la concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Calalzo-Dobbiaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622, e i decreti-legge 31 agosto 1921, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 1431;

Visti i decreti-legge 22 novembre 1919, n. 2418 e 22 marzo 1923, n. 747;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 9 giugno 1924, fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti della Società per la ferrovia delle Dolomiti, per la concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Calalzo-Dobbiaco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 70. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1076.**

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. **1081.**

Norme di attuazione del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288 sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288;

Ritenuta la opportunità di emanare norme di attuazione anche per il periodo transitorio in cui, in conformità alla disposizione dell'art. 6 capoverso del citato decreto-legge, i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante il termine concesso dall'art. 6 capoverso del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche per uniformarsi alle disposizioni dell'art. 1 del citato decreto-legge, la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche rimane regolata dalle disposizioni degli articoli 36 e 37 dell'Editto 26 marzo 1848 sulla stampa.

Art. 2.

Fino a quando la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche non sia costituita in conformità alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, le diffide ed i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge possono essere adottati in confronto degli attuali gerenti, con tutte le conseguenze stabilite negli stessi articoli.

La eventuale diffida in confronto del gerente attuale è considerata, ad ogni effetto, come prima diffida anche nei confronti del gerente che venga successivamente costituito in conformità dell'art. 1 del predetto decreto-legge.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, relative al sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche s'intendono applicabili, indipendentemente dal procedimento di diffida stabilito nel comma 2° dell'art. 2 e nell'art. 3 del citato Regio decreto-legge, anche nella ipotesi in cui gli scritti rientrino nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del decreto stesso. In tal caso il sequestro deve essere ordinato dal Prefetto o da un funzionario da lui delegato.

La nomina del rappresentante, da parte dell'Associazione locale della stampa, nella Commissione di cui all'art. 2 del succitato decreto-legge deve essere effettuata nel termine di 24 ore da quello della notifica della richiesta.

Contemporaneamente alla richiesta di cui al comma precedente il presidente del tribunale locale nomina un giudice il quale interverrà ad integrare la composizione della Commissione sia nei casi in cui non abbia avuto luogo la nomina del rappresentante dell'Associazione della stampa, sia nei casi in cui il rappresentante stesso non intervenga alle adunanze della Commissione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1077.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1066.**

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano.

N. 1066. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1078.**

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. **1061.**

Autorizzazione ad accettare una donazione di due quadri fatta allo Stato dal signor Messinger Otto Eugenio.

N. 1061. R. decreto 11 maggio 1924, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Governo del Re e per esso il Ministro per la pubblica istruzione, è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal sig. Messinger Otto Eugenio del fu Adamo, di Worms, di due quadri rappresentanti l'uno il ritratto dello stesso donatore sig. Messinger, dipinto da Antonio Mancini,

e l'altro il ritratto della signora Teresa Oneto Maglione, dipinto da Domenico Morelli, giusta il pubblico atto rogato il giorno 8 febbraio 1924, presso la cancelleria del Regio consolato d'Italia in Madrid.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1079.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1078.

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutuo soccorso fra il personale del Regio arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti, in Firenze.

N. 1079, R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società di mutuo soccorso fra i componenti il personale del Regio arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1924.

Composizione della nuova Commissione centrale per il servizio del gas.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746, relativo alla composizione della Commissione centrale per il servizio del gas;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dal Ministro per l'interno relativamente alla nomina del rispettivo loro rappresentante in seno a detta Commissione;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione centrale per il gas, di cui all'art. 7 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 746, i seguenti signori:

Gr. uff. avv. Bianchi Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, con funzioni di presidente della Commissione;

Gr. uff. ing. prof. Veroi Gomberto, ispettore generale dell'industria, rappresentante il Ministero dell'economia nazionale;

Comm. dott. Basile Giulio, vice-prefetto addetto alla direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, rappresentante il Ministero stesso;

Comm. ing. Böhm Michelangelo, esperto nell'industria del gas;

Comm. Sospisio Enrico, esperto nell'industria del gas;

L'ing. cav. uff. Bises Prospero, capo sezione nel Ministero dell'economia nazionale ed il dott. cav. Rossini Dante, consigliere nel Ministero stesso, assumono le funzioni di segretari della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1924.

Incarico al conte comm. dott. Filiberto Olgiati della gestione della « Società Umanitaria » di Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1924, con il quale si dichiaravano sciolti il Consiglio direttivo e il Collegio dei delegati della « Società Umanitaria » di Milano, affidandosi la gestione della società medesima all'on. marchese gr. cord. avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago, con l'incarico di proporre, nel termine di quattro mesi, le opportune riforme nello statuto, nell'amministrazione e negli scopi dell'Ente, per riordinarne il funzionamento e per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurne le spese di gestione;

Veduto il successivo decreto 5 febbraio 1924, con cui si nominava vice Commissario per la temporanea gestione della società anzidetta l'on. conte Pier Gaetano Venino, allo scopo di coadiuvare il Commissario on. De Capitani e di sostituirlo in caso d'impedimento e di assenza;

Veduto l'altro decreto 24 aprile 1924, col quale veniva prorogato di due mesi il termine assegnato al Commissario per la presentazione delle suindicate proposte di riforme;

Ritenuto che gli scopi previsti nel R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, possono considerarsi raggiunti con le riforme statutarie già predisposte e con gli altri provvedimenti studiati dall'attuale Commissario;

Decreta:

Il conte comm. dott. Filiberto Olgiati, prefetto a riposo, è incaricato della gestione della « Società Umanitaria » in attesa dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, e non oltre il 31 dicembre p. v.

Roma, addì 5 luglio 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **157**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 94	Belgio	106 19
Londra	101 952	Olanda	8 875
Svizzera	422 37	Pesos oro	17 40
Spagna	310 92	Pesos carta	7 65
Berlino	—	New-York	23 497
Vienna	0 0335	Oro	453 38
Praga	68 85		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 92
	3.50 % » (1902)	78 50
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	96 47
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 76

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 23, dal 2 all'8 giugno 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Bari	—	2	—	3
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	2	—	2
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	1
Cuneo (*a*)	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	2
Modena	Modena	—	2	—	2
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Salerno (*a*)	Salerno	—	2	—	2
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		—	24	—	26
Carbonchio sintomatico.					
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Pavia	Voghera	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Id.	Acqui	—	2	—	2
Id.	Asti	—	1	—	1
Id.	Casale	1	1	2	1
Id.	Novi	—	1	—	1
Id.	Tortona	3	1	7	1
Ancona	Ancona	2	—	4	—
Arezzo	Arezzo	3	2	5	4
Belluno	Belluno	2	—	2	1
Id.	Feltre	2	2	4	3
Bergamo	Bergamo	14	10	19	14
Id.	Clusone	1	4	1	7
Id.	Treviglio	5	1	14	5
Bologna	Bologna	—	7	—	12
Brescia	Brescia	8	1	16	3
Id.	Breno	4	1	16	7
Id.	Chiari	3	—	10	1
Id.	Salò	2	1	2	6
Segue Afta epizootica.					
Brescia	Verolanuova	2	2	4	4
Cagliari	Cagliari	1	—	1	—
Como	Como	6	—	29	1
Id.	Lecco	6	1	26	1
Id.	Varese	5	—	14	—
Cremona	Casalmaggiore	14	—	33	1
Id.	Crema	26	—	126	7
Id.	Cremona	44	1	164	13
Cuneo (*a*)	Cuneo	1	2	2	4
Id.	Mondovì	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	—	1	—	2
Ferrara	Cento	1	—	3	—
Id.	Comacchio	1	2	1	4
Id.	Ferrara	9	—	24	16
Firenze	Firenze	3	—	10	4
Id.	San Miniato	4	—	5	2
Forlì	Cesena	4	1	8	8
Id.	Forlì	3	—	12	16
Id.	Rimini	3	—	5	3
Id.	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
Genova	Chiavari	—	1	—	1
Id.	Genova	1	1	1	5
Lucca	Lucca	3	3	6	4
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	7	13	15	22
Milano	Abbiategrasso	2	1	3	1
Id.	Gallarate	—	1	—	1
Id.	Lodi	1	6	1	7
Id.	Milano	2	6	3	9
Modena	Mirandola	4	—	10	—
Id.	Modena	9	1	18	5
Id.	Pavullo	2	—	7	2
Napoli	Castellammare St.	1	—	1	1
Id.	Napoli	1	—	1	—
Novara	Biella	1	1	1	1
Id.	Novara	5	3	9	6
Id.	Vercelli	3	2	3	3
Padova	Padova	2	1	2	1
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	6	2	19	7
Id.	Parma	8	2	9	6
Pavia	Mortara	3	1	5	3
Id.	Pavia	0	7	11	17
Id.	Voghera	2	2	2	2
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Id.	Perugia	3	—	3	—
Id.	Spoleto	1	1	4	1
Id.	Terni	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Id.	Urbino	2	1	2	1
Piacenza	Piacenza	11	5	14	15
Ravenna	Faenza	2	2	3	5
Id.	Lugo	6	—	13	1
Id.	Ravenna	2	1	10	6
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
Id.	Frosinone	—	1	—	1
Id.	Roma	—	3	—	6
Rovigo (*a*)	Rovigo	12	—	16	—
Salerno (*a*)	Sala Consilina	1	—	1	5
Sondrio	Sondrio	2	1	3	1
Torino	Aosta	1	—	1	—
Id.	Ivrea	7	1	36	1
Id.	Pinerolo	3	—	4	2
Id.	Torino	8	1	13	1
Trento	Bolzano	1	—	2	1
Id.	Rovereto	1	—	4	4
Id.	Tione	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Treviso	Treviso	6	6	9	13
Udine	Pordenone	1	1	4	8
Id.	Udine	3	—	7	5
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	6	3	8	5
Vicenza	Vicenza	1	3	2	5
		340	136	859	351
	Malattie infettive dei suini.				
Ancona	Ancona	2	—	4	—
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	—	1	—	15
Arezzo	Arezzo	1	—	3	1
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	1
Id.	Fermo	1	—	1	1
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Id.	Avellino	1	—	2	—
Belluno	Feltre	—	1	—	2
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	2	—	5
Id.	Larino	1	—	2	—
Cuneo (*a*)	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	2	—	3
Firenze	Firenze	3	1	3	1
Id.	Pistoia	—	1	—	3
Forlì	Cesena	—	2	—	2
Id.	Forlì	—	1	—	4
Id.	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	—	2	—	2
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	2	—	2	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Pola	Capodistria	—	2	—	5
Id.	Parenzo	—	1	—	7
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	1	—	3
Roma	Roma	—	1	—	1
Salerno (*a*)	Campagna	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	2	3	2	5
Torino	Pinerolo	1	—	1	—
Id.	Torino	1	—	3	—
Trento	Bolzano	5	1	32	10
Id.	Bressanone	2	2	2	5
Id.	Brunico	—	1	—	2
Id.	Cavalese	2	1	3	4
Id.	Cles	2	2	3	3
Id.	Merano	—	2	—	2
Id.	Trento	1	2	2	3
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Gorizia	—	1	—	2
Id.	Udine	—	1	—	1
		35	41	74	110
	Morva				
Cuneo (*a*)	Saluzzo	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
		1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	Avellino	11	—	19	—
Id.	S. Angelo Lomb.	1	—	1	—
Bari	Altamura	2	—	3	—
Id.	Bari	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranuova	1	—	11	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Napoli	Casoria	2	—	4	1
Id.	Castellammare St.	3	—	11	—
Id.	Napoli	3	1	17	2
Id.	Pozzuoli	2	—	2	—
Palermo	Palermo	3	—	5	—
Roma	Velletri	—	1	—	1
Salerno	Salerno	3	3	5	4
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
Id.	Mazara	1	—	1	—
		34	9	81	12
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	5	3	11	9
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Bari (*b*)	Bari	2	1	2	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Id.	Isernia	—	2	—	3
Id.	Larino	—	1	—	2
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Como	Como	—	2	—	3
Id.	Lecco	—	1	—	2
Cuneo (*a*)	Alba	—	1	—	2
Id.	Mondovì	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	—	1	—	15
Id.	Ferrara	—	2	—	3
Firenze	Firenze	—	4	—	4
Forlì	Forlì	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	3
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Milano	1	—	1	2
Id.	Monza	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Casoria	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	1	10	2
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	2	—	2
Roma	Roma	—	1	—	2
Id.	Viterbo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	4
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	4
Trapani	Alcamo	1	—	2	—
Id.	Trapani	2	—	2	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Idria	—	1	—	1
Verona	Verona	—	5	—	5
		12	48	25	81

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna				
Ancona	Ancona	1	—	12	—
Aquila	Aquila	3	—	5	—
Id.	Avezzano	—	1	—	1
Id.	Sulmona	2	—	9	—
Avellino	Ariano	3	—	4	—
Id.	S. Angelo Lomb.	2	—	3	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	6	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	6	—
Id.	Spoleto	1	—	4	—
Pola	Parenzo	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	2	—	3
Id.	Melfi	—	1	—	1
Id.	Potenza	—	1	—	2
Roma	Civitavecchia	—	2	—	2
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	4	—	4	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Id.	Viterbo	3	—	3	—
		27	10	62	10
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	2	—	2	—
Avellino	S. Angelo Lomb.	—	1	—	1
Benevento	S. Bartolomeo in G	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Roma	Roma	4	—	4	—
		7	4	7	4
	Vaiuolo ovino.				
Avellino	S. Angelo Lomb.	—	1	—	2
Bari	Altamura	1	—	2	—
Id.	Barletta	4	—	6	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
Taranto	Taranto	3	—	5	3
		11	1	16	5
Setticemia emorragica dei bovini.					
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Modena	Modena	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Barbone bufalino.				
Salerno	Campagna	—	2	—	2
Id.	Salerno	—	1	—	1
		—	3	—	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	24	26
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	41	476	1210
Malattie infettive dei suini	28	76	184
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	11	43	93
Rabbia	28	60	109
Rogna	11	37	72
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	11	11
Vaiuolo ovino	6	12	21
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Colera dei polli	2	2	2
Barbone bufalino	1	3	3

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattie sospette.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.